



Schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Ulss 1 Dolomiti e l'Opera Diocesana San Bernardo degli Uberti - Istituto Pio XII onlus di Misurina per l'erogazione di prestazioni di assistenza extraospedaliera diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisiche, psichiche o sensoriali.

Premesso che :

- L'Istituto Pio XII onlus è soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio in virtù del Decreto n. 510 del 11/12/2018 e dell'accreditamento istituzionale in virtù della DGRV 1201 del 14.08.2019 per l'erogazione di prestazioni di assistenza extraospedaliera diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisiche, psichiche o sensoriali, di cui all'art. 26 della L. 833/1978, per conto del Servizio Sanitario Regionale, a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto ed in altre Regioni secondo le funzioni indicati nell'atto giuntale di rilascio dell'accreditamento e nell'atto giuntale di determinazione dei tetti di spesa;
- l'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/1992 e successive modifiche prevede che la Regione e l'Azienda Ulss definiscano accordi con le strutture pubbliche equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
- ai sensi dell'art. 17, comma 3 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione della quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli;
- ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali;
- la l.r. 25 ottobre 2016, n. 19 ha istituito l'Azienda Zero, individuando le funzioni assegnate alla stessa;
- le deliberazioni n. 1600 del 29/10/2019 n. 317 del 18/03/2021 hanno approvato il budget di struttura assegnato ad ogni singolo Centro e Presidio ex art. 26 della L. n. 833/78 per il periodo 2020-2023 definendo lo schema tipo di accordo contrattuale;

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda ULSS 1 Dolomiti (di seguito "azienda") rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria Grazia Carraro con sede legale in Belluno, via Feltre, n. 57 - Codice Fiscale e Partita Iva: 00300650256

e

la struttura Opera Diocesana San Bernardo degli Uberti - Istituto Pio XII onlus di Misurina (di seguito "erogatore privato accreditato") con sede legale in Parma Via Bodrio, 4 Loc. Porporano C.F.



80001410341 P.IVA 00447730342, e, per quanto riguarda il presente accordo, con sede operativa a Misurina di Auronzo di Cadore (BL), Via Monte Piana 4, nella persona del legale rappresentate dott. Roberto Arduini, nato a Parma il 18 maggio 1957 e residente in Via Cufra, 3 – 43123 - Parma, CF: RDNRR57E18G337B il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Oggetto e causa

L'erogatore privato accreditato eroga, per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale, le prestazioni di assistenza extraospedaliera diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisiche, psichiche o sensoriali, ex art. 26 della legge n. 833/1978, nel rispetto di quanto riportato nella DGRV 1201 del 14.08.2019 relativa al rilascio dell'accreditamento istituzionale, del numero di posti letto residenziali indicati dal medesimo atto giuntale, qualora previsti, e del tetto di spesa e della tipologia delle prestazioni stabilito dalla Giunta Regionale con DGR n. 1600 del 29/10/2019 e DGR n. 317 del 18/03/2021.

In attuazione di quanto disposto dalle Deliberazioni n. 1600 del 29/10/2019 e n. 317 del 18/03/2021 che hanno approvato il budget annuale di struttura, il presente accordo contrattuale ha quale propria causa il concorso dell'erogatore privato all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss nella quale insiste e delle altre Aziende Ulss, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., ed è funzionale al soddisfacimento del bisogno di assistenza della popolazione di riferimento, nei limiti risultanti dai livelli di spesa e della tipologia delle prestazioni fissati dalla Regione del Veneto.

Art. 2 Obblighi dell'erogatore privato accreditato

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l'erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, di norma, nell'arco dell'intero anno, tenuto conto della causa e della funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all'art. 1 che precede.

L'erogatore privato accreditato nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme emanate da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- a) erogazione delle prestazioni;
- b) tariffe per le prestazioni, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
- c) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- d) incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale nonché di titolare, legale rappresentate, socio o altra carica



comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato con rapporti di lavoro con il SSR (dipendente e personale universitario posto in assistenza) secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n. 1314/16;

- e) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, se previsti;
- f) compartecipazione alle spese da parte del cittadino, se dovuta;
- g) alimentazione dei flussi informatici dell'attività e dei costi rivolta sia ai pazienti veneti che extraveneto;
- h) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, ai sensi della legge n. 24/2017.

L'erogatore privato accreditato deve, inoltre:

- I. assicurare livelli delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità, efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;
- II. concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda sanitaria, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cos.

L'erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo contrattuale; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

L'erogatore privato accreditato assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

L'erogatore privato accreditato, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla programmazione regionale per gli anni 2020-2023 giuste DGR n. 1600 del 29/10/2019 e DGR n. 317 del 18/03/2021, eroga le prestazioni, per conto e con oneri a carico del SSR, ai cittadini residenti nel Veneto, nel limite dei tetti e delle modalità stabiliti con le menzionate DGR.

Eroga le prestazioni, per conto e con oneri a carico del SSN, a cittadini non residenti nel Veneto secondo le disposizioni regionali vigenti nel corso del rapporto e nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipologie, il volume e le modalità ivi indicate, garantendo comunque l'inserimento dei dati nel flusso informativo regionale.

Art. 3 Obblighi dell'Azienda

L'Azienda Ulss garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda Ulss effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.

L'Azienda Ulss effettua accertamenti a campione sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.

L'Azienda Ulss comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo, ai fini della modifica automatica, in sede di etero-integrazione, del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato.

**Art. 4 Remunerazione e pagamento delle prestazioni**

La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, e secondo quanto disciplinato dalla Giunta Regionale con la DGR n. 1600 del 29/10/20196 e con la DGR n. 317 del 18/03/2021, relative ai tetti di spesa. Il tempo di pagamento delle prestazioni erogate previsto è di 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, ivi compresi gli accertamenti a campione di cui all'art. 3 risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Art. 5 Controlli

Ferme restando le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale da parte dell'Azienda Ulss tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale, e gli accertamenti a campione di cui all'art. 3 che precede, l'erogatore privato prende atto del dovere funzionale dell'Azienda Ulss di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, alla loro funzionalizzazione all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss, nonché alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l'erogatore privato accreditato, ferma restando ogni competenza dell'Azienda Ulss in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro. A tale scopo l'erogatore privato accreditato metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta.

Art. 6 Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, nonché ad assumere iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 7 Durata dell'accordo

Il presente accordo contrattuale decorre dalla data 01/01/2021 ed ha durata annuale, e comunque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa proroga automatica.

Art. 8 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

L'erogatore privato accreditato prende atto che:

- l'accREDITamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda Ulss; la cessione non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda Ulss e l'erogatore subentrato, il quale sia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITamento, dovrà stipulare un nuovo accordo contrattuale; nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accREDITamento siano state previamente autorizzate, l'erogatore subentrato potrà subentrare, con l'assenso di Azienda Ulss, anche nel presente accordo contrattuale, agli stessi patti e condizioni;



Azienda ULSS 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo; subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda Ulss. In relazione a detti mutamenti, l'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, in esito a un procedimento formalizzato secondo le regole di cui alla legge 241/1990, fornendo all'erogatore privato accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato attinente all'autorizzazione all'esercizio o all'accreditamento previamente accertato dall'Azienda Ulss;
- b) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;
- c) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- d) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all'art. 1 che precede;
- e) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni;

L'Azienda Ulss intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all'erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell' art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda Ulss si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art. 9 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Nel caso di etero-integrazione del presente accordo contrattuale per effetto di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, ai sensi dell'art. 3 che precede, le parti potranno disciplinare i reciproci rapporti in applicazione del principio di buona fede oggettiva e di ragionevolezza, previo parere favorevole della Regione del Veneto.

Art. 10 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale saranno possibili in quanto finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale.

Art. 11 Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo contrattuale non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice giurisdizionalmente competente.



Art. 12 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 13 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Belluno, _____

Per l'Azienda Ulss 1 Dolomiti

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Grazia Carraro

Per l'erogatore Istituto Pio XII onlus di

Misurina

Il Legale Rappresentante

Dott. Roberto Arduini

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le parti dichiarano di aver letto ed approvato specificatamente l'art. 8 del presente accordo.

Per l'Azienda Ulss 1 Dolomiti

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Grazia Carraro

Per l'erogatore Istituto Pio XII onlus di

Misurina

Il Legale Rappresentante

Dott. Roberto Arduini


Allegato 1 all'Accordo Contrattuale
PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO OPERA DIOCESANA
ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 631 DEL 25.05.2021
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 1.1.2021 AL 31.12.2021
VOLUME ANNO: 2021

Tipologia di prestazioni da erogarsi a cittadini afferenti al territorio della Regione del Veneto anno 2020	Tariffa di cui al Nomenclatore Tariffario Regionale	N° prestazioni previste	Importo
(99.99.43) e (99.99.50) Giornata di ricovero a tempo pieno e Ciclo (10 prestazioni)	€ 147,80	6.394	€ 945.000,00
(99.99.44) (99.99.51) Giornata di ricovero in regime diurno e Ciclo (10 prestazioni)	€ 80,00	2.575	€ 206.000,00
(99.99.41) Diurnato diagnostico	€ 80,00	650	€ 52.000,00
TOTALE			€ 1.203.000,00

Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie che rientrano nel contratto tra azienda e soggetto erogatore per l'anno 2021.

Alle prestazioni erogate si applicano le tariffe del Nomenclatore Tariffario Regionale vigenti alla data di erogazione della prestazione.

L'importo del budget si riferisce alle prestazioni erogate ai residenti del Veneto.

Belluno,

Per l'Azienda Ulss 1 Dolomiti

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Grazia Carraro

Per l'erogatore

Istituto Pio XII onlus di Misurina

Il Legale Rappresentante

Dott. Roberto Arduini



Allegato 2 all'Accordo Contrattuale

Percorso del paziente asmatico in età pediatrica

L'allegato A della DGR n. 1600/2019 ha definito il percorso del paziente asmatico in età pediatrica ed i criteri di accesso all'istituto che di seguito si riportano.

Il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale individua i pazienti in età pediatrica (minori di anni 14 e comunque non superiori ad anni 17) con sospetta asma e, al fine di effettuare diagnosi e impostare la terapia, li invia:

- agli ambulatori di Pneumologia e Allergologia pediatrica attivi presso le Unità Operative di Pediatria della Regione, dove verrà eseguita una valutazione clinica e strumentale ed, eventualmente, verranno iniziate le terapie necessarie secondo quanto previsto dalle linee guida GINA (Global Initiative for Asthma – 2019 update)

Oppure, al fine di ridurre i tempi d'attesa e velocizzare i tempi di diagnosi e presa in carico del paziente, i pazienti verranno inviati:

- all'Istituto Pio XII di Misurina dove verrà eseguita una valutazione clinica e strumentale e, se del caso, verranno iniziate le terapie necessarie secondo quanto previsto dalle linee guida GINA utilizzando le prestazioni previste per l'Istituto Pio XII e, nello specifico, quelle riportate nella tabella sottostante:

CODICE Prestazione	DESCRIZIONE prestazione	TARIFFA
99.99.41	Diurnato diagnostico per distrofia muscolare, disabilità congenite, sclerosi multipla, SLA o asma infantile in Centri e Presidi di Riabilitazione intensiva extraospedaliera	€ 80,00
99.99.44	Giornata di ricovero in regime diurno per asma in Centri e Presidi di Riabilitazione intensiva extraospedaliera	€ 80,00
99.99.51	Ciclo di giornate di ricovero in regime diurno per asma in Strutture riabilitative Ex art. 26 (10 prestazioni)	€ 80,00

Pazienti in follow – up

Al fine di garantire la continuità assistenziale e la presa in carico dei pazienti, i controlli di follow-up potranno essere eseguiti presso le Strutture che hanno confermato la diagnosi e impostato la terapia.

Pazienti con asma in scarso controllo clinico nonostante la terapia

I pazienti allo step 3 o 4 di terapia secondo le linee guida GINA 2019 ma con asma di scarso controllo clinico verranno inviati agli ambulatori di Pneumologia Pediatrica dei due centri hub di Padova e Verona (alla USD Pneumologia e Allergologia Pediatrica dell'Azienda Ospedale-Università di Padova afferiscono i pazienti delle Aziende Ulss n. 1, 2, 3, 4 e 6; alla UOC Pediatria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona afferiscono i pazienti delle Aziende Ulss 5, 7, 8 e 9).

Presso tali ambulatori i pazienti asmatici verranno sottoposti alle indagini diagnostiche previste dalle linee guida al fine di definire se il paziente sia affetto da un asma difficile o da un asma grave veramente resistente ai farmaci. Nel corso di questa valutazione ai pazienti pediatrici o ai pazienti fino al compimento di anni 26 se già in carico all'Istituto con asma difficile, in cui saranno individuati fattori la cui modifica può



Azienda ULSS 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

portare a un miglior controllo dell'asma, verrà proposto un soggiorno di durata variabile presso l'Istituto Pio XII di Misurina allo scopo di ridurre l'esposizione ad allergeni e all'inquinamento, eseguire sedute di riabilitazione respiratoria e di educazione alla gestione dell'asma e di seguire uno stretto follow-up.

Per l'Azienda Ulss 1 Dolomiti

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Grazia Carraro

Per l'erogatore

Istituto Pio XII onlus di Misurina

Il Legale Rappresentante

Dott. Roberto Arduini
